

**TRIBUNALE DI LUCCA**

*Verbale con sentenza in udienza ex art. 281-sexies c.p.c.*

**Udienza del 21 ottobre 2016.**

Sono presenti i procuratori delle parti, i quali insistono affinché il Giudice voglia pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.

**Il Giudice**

Dato atto, pronuncia la seguente sentenza, che viene immediatamente depositata in Cancelleria:

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Lucca, Sezione I Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Giovanni Piccioli, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta a R.G. n. 50697/2011 tra:

Parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti)

(c.f.: )

(c.f.: )

Parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti)

**BANCA** (p.iva: )

(c.f.: )

**Oggetto:** 143131- Intermediazione finanziaria (S.I.M.) - Contratti di Borsa.

**Conclusioni delle parti:** Come da verbale di udienza del 21/12/2016.

Sent. 2127/16  
Cau. 9454/16  
RFF. 3321

## MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esito dell'istruttoria risulta che effettivamente il contumace si era appropriato dell'assegno di € 6.000,00 per cui è causa, non versandolo sul conto corrente degli attori. Risulta, tale fatto, dalla dichiarazione di cui all'allegato "6" di parte attrice, ove a firma non disconosciuta di lo stesso ha non solo ammesso l'appropriazione, ma ha altresì dichiarato di essersi appropriato dei codici personali degli attori, a loro insaputa. Specificava, ancora, ulteriori appropriazioni, effettuate in qualità di promotore di "Banca Spa", estranee al presente giudizio, laddove indicava di esser stato, successivamente, promotore anche del " Spa".

Oltre alla predetta dichiarazione, che pure non può valere di per sé quale dichiarazione confessoria nei confronti della banca convenuta, sono state, inoltre, espletate prove testimoniali, dalle quali risulta confermato che gli attori dichiararono al contumace di esser privi di cognizioni finanziarie e di voler investire i loro risparmi in strumenti sicuri, di facile liquidabilità e privi di rischio in quanto al capitale.

Risulta altresì provato in via testimoniale che gli attori sottoscrissero i moduli e i contratti in bianco e che agli stessi non fu rilasciata alcuna ricevuta o copia, che gli stessi attori sottoscrissero, poi, altri moduli e contratti senza ricevere alcuna informazione a riguardo e, soprattutto, che gli attori consegnarono al contumace l'assegno bancario di cui all'allegato 3 di parte attrice, con l'incarico di investirlo in strumenti finanziari a capitale garantito, in ordine al quale il ebbe a consigliare di non apporre l'indicazione del beneficiario, rassicurando, in seguito, gli attori che gli

investimenti effettuati stavano producendo ottimi rendimenti.

La mancata comparizione del \_\_\_\_\_ rendere l'ammesso interrogatorio formale induce, infine, a ritenere, valutati tutti gli altri elementi di prova acquisiti, ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.

Accertata, pertanto, la responsabilità del \_\_\_\_\_ per quanto riguarda la banca convenuta si rileva la sussistenza della corresponsabilità solidale di quest'ultima, giusta il combinato degli artt. 2049 c.c. e dell'art. 5 L. n. 1/91 e giusta la costante giurisprudenza della S.C. per la quale l'accertato comportamento doloso del preposto non interrompe in alcun caso il nesso causale tra l'esercizio delle incombenze e il danno (Cass. n. 5020/2014).

Essendo inoltre accertato che il contumace \_\_\_\_\_ aveva agito in qualità di promotore della Banca convenuta, ne segue la corresponsabilità solidale della stessa Banca, essendo irrilevante, e tale da non escludere la stessa corresponsabilità, la modalità concreta della consegna della somma di denaro al promotore (Cass. n. 25442/2015).

Entrambi i convenuti saranno, di conseguenza, tenuti in solido tra loro alla restituzione agli attori della complessiva somma di € 6.000,00, oltre a rivalutazione e interessi come in dispositivo.

Non si ritiene, viceversa, di accogliere la domanda risarcitoria a titolo di danno morale, in assenza di ulteriori elementi di prova e in relazione all'importo oggettivamente non elevato della somma da ripetere.

Il convenuto contumace sarà, inoltre, tenuto alla manleva nei confronti della Banca, dovendosi accogliere la domanda di regresso spiegata da quest'ultima nei suoi confronti.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono infine le rispettive

soccombenze.

P. Q. M.

Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli, in funzione di Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:

1) Condanna il convenuto contumace \_\_\_\_\_ e, in solido con lo stesso, la convenuta Banca \_\_\_\_\_ S.p.a. a restituire agli attori la complessiva somma di € 6.000,00 oltre a interessi legali, comprensivi della rivalutazione, dalla data della dazione, 29 ottobre 2010, al saldo effettivo;

2) Rigetta l'ulteriore domanda risarcitoria degli attori;

3) Condanna i suddetti convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali degli attori, che liquida in complessivi € 4.835,00 per compensi ed € 317,30 per esborsi, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;

4) Condanna il convenuto contumace \_\_\_\_\_ a tenere indenne la Banca delle somme che quest'ultima è tenuta a versare agli attori, spese processuali di questi ultimi comprese;

5) Condanna il convenuto contumace \_\_\_\_\_ alla rifusione delle spese processuali della convenuta "Banca \_\_\_\_\_ S.p.a.", che liquida equitativamente in complessivi € 3.000,00 oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Il Giudice.

Dott. Giovanni Piccioli.

